



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL COMMISSARIO DELEGATO

(ORDINANZA C.D. P.C. n. 630 del 3 febbraio 2020)

Decreto

n. 5/2020

Oggetto: Attività cantieri strategici sul territorio della Regione Liguria: chiarimenti.

Il Soggetto Attuatore

VISTI:

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice della Protezione Civile”;

la delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell’o.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l’altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1 comma 1 della o.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

VISTI ALTRESI’:

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2020 avente ad oggetto “Razionalizzazione delle misure di gestione dell’emergenza al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID - 19”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020, avente ad oggetto “Razionalizzazione delle misure di gestione dell’emergenza al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID - 19”

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabilisull'intero territorio nazionale”;

il d.l. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19” e, in particolare, l'art. 35, il quale esclude la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendo l'inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 emanato allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della patologia da COVID-19, nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Novara, Venezia, Asti, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli e Alessandria;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 con il quale sono state dettate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2022 con il quale sono state dettate ulteriori misure urgenti con particolare riferimento alla limitazione di attività produttive;

RILEVATO CHE:

il d.P.C.M. 22 marzo 2020 stabilisce:

- all'articolo 1 comma 1 lettera A la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del medesimo d.P.C.M.;
- all'articolo 1 comma 1 lettera D il consenso alle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 del medesimo d.P.C.M.;previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva;

l'allegato 1 del sopra richiamato d.P.C.M. 22 marzo 2020 ricomprende tra le attività escluse dalla sospensione quelle di Ingegneria Civile di cui al codice ATECO 42 e le Attività degli studi di architettura e d'ingegneria: collaudi ed analisi tecniche di cui al codice ATECO 71;

dalla classificazione delle attività economiche di cui ai codici ATECO 42 e 71 (allegata e parte integrante della presente disposizione) emerge che i cantieri strategici e le attività professionali agli stessi collegate operativi nel territorio della Regione Liguria sono ricompresi rispettivamente nei sopra richiamati codici ATECO 42 e 71 ;

RITENUTO:

di dover confermare la piena operatività dei cantieri strategici del territorio ligure nel rispetto delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 22 marzo 2020 ed in particolare l'art. 3;

di emettere conseguente la presente disposizione quale chiarimento ed indirizzo nel territorio ligure;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:

1. di confermare la piena operatività dei cantieri strategici sul territorio ligure inerenti la realizzazione di opere idrauliche, ponti, porti, infrastrutture e quant'altro come meglio indicato nella categoria ATECO 42 allegata e parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto della apertura delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di cui al punto 1 previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva;
3. di dare atto della necessaria prosecuzione delle Attività degli studi di architettura e d'ingegneria: collaudi ed analisi tecniche di cui al codice ATECO 71 necessaria per le attività di cantiere;
4. che tutti i cantieri e le attività di cui alla presente disposizione rispettino rigorosamente tutte le misure individuate all'art. 3 del d.P.C.M. 22 marzo 2020;
5. la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale;

Copia del presente atto:

- A. Alle Prefetture,
- B. Ai Comuni liguri;
- C. Alla Città Metropolitana;
- D. Alle Province

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Genova, 23 marzo 2020

Il Soggetto Attuatore

Giovanni Toti

Estratto da

“Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007” ISTAT 2009

42 INGEGNERIA CIVILE

Questa divisione include i lavori generali per la costruzione di opere di ingegneria civile. Essa include i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte e le alterazioni, il montaggio di strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni di natura temporanea.

È inclusa anche la costruzione di opere di ingegneria civile quali autostrade, strade, ponti, gallerie, ferrovie, campi di aviazione, porti ed altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, condotte e linee elettriche, impianti sportivi all'aperto eccetera. Queste attività possono essere effettuate in conto proprio o in conto terzi. Il lavoro può essere effettuato totalmente o parzialmente in subappalto.

42.1 COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE

42.11 Costruzione di strade e autostrade

42.11.0 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali

42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali

- costruzione di autostrade, strade, altri passaggi per veicoli e marciapiedi
- lavori di superficie per strade, autostrade, ponti o gallerie: asfaltatura di strade, pavimentazione in pietra, posa di porfido, verniciatura della segnaletica orizzontale e di altri segnali, installazione di barriere di sicurezza, cartelli segnaletici stradali non luminosi e simili
- costruzione di piste di campi di aviazione *Dalla classe 42.11 sono escluse:*
 - *costruzione di linee ferroviarie e per metropolitane, cfr. 42.12*
 - *lavori preliminari di movimento terra, cfr. 43.12 - costruzione di ponti e gallerie, cfr. 42.13*
 - *costruzione di impianti sportivi all'aperto, cfr. 42.99*
 - *installazione di impianti di illuminazione stradale e di dispositivi elettrici di segnalazione, cfr. 43.21*
 - *studi di architettura e di ingegneria, cfr. 71.1*
 - *gestione di progetti di costruzione, cfr. 71.1*

42.12 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

42.12.0 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

Dalla classe 42.12 sono escluse:

- *installazione di impianti di illuminazione stradale e di dispositivi elettrici di segnalazione, cfr. 43.21*
- *studi di architettura e di ingegneria, cfr. 71.1*
- *gestione di progetti di costruzione, cfr. 71.1*

42.13 Costruzione di ponti e gallerie

42.13.0 Costruzione di ponti e gallerie

42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie

- costruzione di ponti, inclusi quelli per autostrade sopraelevate (viadotti)

Dalla classe 42.13 sono escluse:

-
- *installazione di impianti di illuminazione stradale e di dispositivi elettrici di segnalazione, cfr. 43.21*
- *studi di architettura e di ingegneria, cfr. 71.1 - gestione di progetti di costruzione, cfr. 71.1*

282

42.2 COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

42.21 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

Questa classe include la costruzione di linee di distribuzione per il trasporto dei fluidi e dei relativi impianti e di strutture che sono parti integranti di tali sistemi.

42.21.0 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

- costruzione di opere di ingegneria civile per condutture urbane e per lunghe distanze via terra o subacquee, reti e condotte idriche, sistemi di irrigazione (canali), cisterne
- costruzione di: sistemi di fognatura, inclusa la riparazione, impianti di scarico delle acque reflue, stazioni di pompaggio
- perforazione di pozzi d'acqua
- costruzione di strutture per impianti depuratori *Dalla classe 42.21 è esclusa:*
- *gestione di progetti relativi a opere di ingegneria civile, cfr. 71.12*

42.22 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

Questa classe include la costruzione di linee di distribuzione per l'energia elettrica e le telecomunicazioni e dei relativi impianti e di strutture che sono parti integranti di tali sistemi.

42.22.0 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

- costruzione di opere di ingegneria civile per: linee di comunicazione ed elettriche urbane e per lunghe distanze via terra o subacquee, centrali elettriche *Dalla classe 42.22 sono escluse:*
- *installazione di macchine ed attrezzature industriali, cfr. 33.20*
- *gestione di progetti relativi a opere di ingegneria civile, cfr. 71.12*

42.9 COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE

42.91 Costruzione di opere idrauliche

42.91.0 Costruzione di opere idrauliche

42.91.00 Costruzione di opere idrauliche

- costruzione di: idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse eccetera, dighe e sbarramenti
- dragaggio di idrovie

Dalla classe 42.91 è esclusa:

- *gestione di progetti relativi a opere di ingegneria civile, cfr. 71.12*

42.99 Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.

42.99.0 Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.

Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata nelle seguenti sottocategorie

42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione

283

lottizzazione dei terreni volta al miglioramento degli stessi (ad esempio: aggiunta di strade, infrastrutture di pubblica utilità eccetera), consorzi di urbanizzazione e lottizzazione

42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.

- costruzione di strutture per impianti industriali quali: raffinerie, impianti chimici (esclusi gli edifici)
- lavori di costruzione (esclusi gli edifici) quali: impianti sportivi all'aperto stadi, campi da tennis, campi da golf eccetera (escluse le piscine) *Dalla classe 42.99 sono escluse:*
 - *costruzione di impianti sportivi coperti, cfr. 41.20*
 - *costruzione di piscine, cfr. 43.99*
 - *lottizzazione dei terreni senza miglioramento degli stessi, cfr. 68.10*
 - *gestione dei progetti relativi a opere di ingegneria civile, cfr. 71.12*

71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

Questa divisione comprende le attività degli studi di architettura, ingegneria, di stesura di progetti, di ispezione edile e le attività di indagine e di mappatura. Sono incluse anche le attività relative ai collaudi fisici, chimici o di altro tipo.

71.1 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI

Questo gruppo include le attività degli studi di architettura ed ingegneria, i servizi di stesura di progetti, di ispezione edile, le attività di indagine e di mappatura e simili.

71.11 Attività degli studi di architettura

71.11.0 Attività degli studi di architettura

71.11.00 Attività degli studi di architettura

- attività di consulenza in campo architettonico: progettazione di edifici e stesura dei progetti, pianificazione urbanistica e architettura del paesaggio *Dalla classe 71.11 sono escluse:*
- *attività di consulenti informatici, cfr. 62.02, 62.09*
- *attività degli studi di ingegneria, cfr. 71.12*
- *arredamento di interni, cfr. 74.10*

71.12 Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici

71.12.1 Attività degli studi di ingegneria

71.12.10 Attività degli studi di ingegneria

- attività di progettazione ingegnerizzata (che comportano l'applicazione di leggi e principi dell'ingegneria alla progettazione di macchinari, materiali, apparecchiature e strumentazioni, strutture, processi e sistemi) e attività di consulenza relative a: macchinari, processi industriali e impianti industriali; progetti connessi all'ingegneria civile, idraulica e dei trasporti; progetti di gestione delle risorse idriche
- elaborazione e realizzazione di progetti relativi all'ingegneria elettrica ed elettronica, all'ingegneria mineraria, all'ingegneria chimica, meccanica ed industriale e all'ingegneria dei sistemi e della sicurezza
 - elaborazione di progetti che comportano l'impiego di impianti di condizionamento dell'aria, di refrigerazione, ingegneria sanitaria e di controllo dell'inquinamento, ingegneria acustica eccetera

71.12.2 Servizi di progettazione di ingegneria integrata

71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata

- attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione dei lavori, piani di manutenzione, svolte in forma integrata relativamente a vari campi dell'architettura e dell'ingegneria; gestione di progetti di costruzioni civili e industriali
- realizzazione di progetti di ingegneria integrata "chiavi in mano"

71.12.3 Attività tecniche svolte da geometri

71.12.30 Attività tecniche svolte da geometri

- attività di progettazione, direzione ed assistenza ai lavori di costruzione svolte da geometri

71.12.4 Attività di cartografia e aerofotogrammetria

71.12.40 Attività di cartografia e aerofotogrammetria

- attività concernenti la cartografia e i sistemi di informazione spaziale, aerofotogrammetria inclusa

71.12.5 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria

71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria

- indagini geofisiche, geologiche e sismologiche
- attività riguardanti le indagini geodetiche: indagini su terreni e confini, indagini idrologiche, indagini geologiche e idrogeologiche, indagini del sottosuolo *Dalla classe 71.12 sono escluse:*
- *trivellazioni di sondaggio connesse all'attività dell'industria estrattiva, cfr. 09.10, 09.90*
- *realizzazione o edizione di software specializzati, cfr. 58.29, 62.01*
- *attività di consulenti informatici, cfr. 62.02, 62.09*
- *collaudi tecnici, cfr. 71.20*
- *attività di ricerca e sviluppo connesse all'ingegneria, cfr. 72.19*
- *design industriale, cfr. 74.10*
- *fotografia aerea, cfr. 74.20*
- *attività riguardanti le previsioni meteorologiche, cfr. 74.90 - altre attività di consulenza tecnica, cfr. 74.90*

71.2 COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

71.20 Collaudi ed analisi tecniche

71.20.1 Collaudi ed analisi tecniche di prodotti

71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti

- attività relative ai collaudi fisici, chimici o di altro tipo su materiali e prodotti, tra cui: prove di acustica e di vibrazioni, prove sulla composizione e sulla purezza di minerali eccetera
- prove nel settore dell'igiene alimentare, inclusi i controlli veterinari e il controllo della produzione alimentare
- analisi delle caratteristiche, delle proprietà fisiche e delle prestazioni dei materiali, come resistenza, spessore, durata, radioattività eccetera
- prove di qualificazione e di affidabilità
- test di prestazioni di macchinari finiti: motori, automobili, attrezzature elettroniche eccetera

364

esami radiografici di saldature e giunzioni

- analisi dei guasti
- analisi e misurazione di indicatori ambientali: inquinamento atmosferico e idrico eccetera
- prove effettuate tramite l'impiego di modelli (esempio: aeromobili, navi, dighe eccetera) - attività dei laboratori della polizia scientifica

71.20.2 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi

Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata nelle seguenti sottocategorie

71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi

- certificazione dei prodotti, inclusi beni di consumo, autoveicoli, aeromobili, contenitori pressurizzati, impianti nucleari eccetera
- prove periodiche stradali della sicurezza degli autoveicoli e dei motocicli (revisione a norma di legge) - certificazione dei processi di produzione eccetera
- certificazione dei sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente e la sicurezza

71.20.22 Attività per la tutela di beni di produzione controllata

Dalla classe 71.20 sono escluse:

- *esami di campioni animali, cfr. 75.00*
- *diagnostica per immagini, prove ed analisi di campioni medici e dentali, cfr. 86*